

UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"


(Provincia di Oristano)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta

**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) – PRE-INTESA RELATIVA
ALL'ACCORDO ANNUALE PARTE ECONOMICA 2023**

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Cuccu



REVISORE DEI CONTI
UNIONE DEI COMUNI "ALTA MARMILLA"

Sardara, 29 dicembre 2023

Parere 6/23

Oggetto: Ipotesi contratto collettivo integrativo (CCI) – Pre-intesa relativa all'accordo annuale parte economica 2023.

Il sottoscritto Revisore dei Conti:

Premesso:

- che in data 28/12/2023 ha ricevuto il verbale della pre-intesa per l'accordo decentrato di parte economica anno 2023 che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 27.12.2023 per il riparto del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività;

- che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001"*;

- che inoltre, l'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;

- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..."*;

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Vista la determinazione n. 39/192 del 27/12/2023 del Responsabile dell' Area Economica per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate – anno 2023 che prevede uno stanziamento complessivo di € 34.175,63, di cui € 15.261,13 per la parte stabile ed € 18.914,50 per la parte variabile;

Considerato il parere n. 5 espresso il 29/12/2023 sulla costituzione del fondo;

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con

2

particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- della relazione illustrativa del Responsabile dell'Area Economica che riporta, al modulo III, la compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo;

Considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

ESPRIME

parere favorevole sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) normativo triennio 2023-2025 e pre-intesa relativa all'accordo annuale parte economica 2023, siglata dalla delegazione di parte pubblica dell'Unione dei Comuni "Alta Marmilla" con la delegazione di parte sindacale territoriale in data 27.12.2023.

IL REVISORE UNICO
Dott. Giuseppe Cuccu



